COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CON SEDE IN ROMA

Art. 2

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Il patrimonio dell'Istituto e' costituito:

a) dal fondo di dotazione di lire 500 milioni da versarsi per lire 250 milioni dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e per lire 250 milioni dalla Banca nazionale del lavoro;

b) da un fondo di garanzia di lire 2500 milioni, da conferirsi dal C.O.N.I.;

c) dalla riserva ordinaria di cui all'art. 13;

d) da eventuali riserve straordinarie. Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 100 milioni conferite anche da altri partecipanti. Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1958, non più in vigore dal 13 marzo 1983 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma
Estremi	Legge 24 dicembre 1957, n. 1295
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-di-un-istituto-per-il-credito-sportivo-con-sede-in-roma/art-2-comma-abrogato-dal-d-lgs-1-settembre-1993-n-385/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it